

La rinuncia all'eredità libera l'erede dai debiti fiscali del de cuius

 Norme&Tributi Plus Fisco | 17 febbraio 2026 | Tommaso Landi

La rinuncia all'eredità libera il chiamato da tutti i debiti del defunto, inclusi quelli fiscali, con effetto retroattivo: il rinunciante è considerato, quindi, come mai chiamato alla successione. Questa retroattività si applica anche agli atti di riscossione (come cartelle esattoriali) notificati a nome del chiamato prima della rinuncia. A chiarirlo è anche la Cassazione civile n. 15871/2020 che statuisce come il chiamato all'eredità, che abbia ad essa validamente rinunciato, non risponde dei debiti tributari del "de cuius", neppure per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione e la rinuncia, neanche se risulti tra i successibili "ex lege" o abbia presentato la dichiarazione di successione (che non costituisce accettazione), in quanto, avendo la rinuncia effetto retroattivo ex articolo 521 del Codice civile, egli è considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato tra i successibili. (In applicazione del principio, la Suprema corte ha escluso che, anche antecedentemente alla rinuncia, Equitalia avesse titolo per l'iscrizione ipotecaria nei confronti del chiamato rinunciante all'eredità dopo l'iscrizione stessa). Pertanto, il rinunciante può sempre far valere la propria mancanza di legittimazione passiva, anche successivamente alla notifica degli atti di riscossione, senza che questi possano considerarsi definitivi per mancata opposizione.

Consulta L'Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri.

Non trovi la risposta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti